



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 14/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l'intermediario resistente nel febbraio 2008, con reclamo del 13.11.2013 la ricorrente, invocando la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, chiedeva *“la restituzione di quanto pagato a titolo di interessi e di ogni altro onere connesso all'erogazione del credito”* per un totale di Euro 4.116,99; la ricorrente chiedeva, inoltre, il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo, per un totale di Euro 2.638,58, oltre interessi al tasso legale.

Insoddisfatta del riscontro ricevuto dall'intermediario, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha reiterato le richieste precedentemente avanzate, chiedendo inoltre il versamento di parte degli importi rimborsati direttamente in favore del procuratore che l'ha assistita nella presentazione del ricorso.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente, eccepita l'incompetenza temporale del Collegio in relazione al contratto sottoscritto dalla ricorrente nel 2008, in riferimento alla domanda principale della ricorrente ha richiamato la *“decisione del Collegio*



di Coordinamento dell'ABF n. 1875 del 28 marzo 2014 la quale ha giustamente evidenziato che per verificare il rispetto del tasso soglia non è possibile sommare gli interessi di mora a quelli contrattualmente pattuiti". Per quanto riguarda, invece, la domanda avanzata in via subordinata dalla ricorrente, l'intermediario ha precisato che:

- l'"orientamento [dell'Arbitro] si fond[erebbe], (...) errando, sul richiamo all'art. 125 sexies TUB quando va applicato solo ed esclusivamente l'art. 125 TUB (ovvero la disposizione che è stata sostituita dall'art. 125 sexies TUB)";
- il conteggio estintivo è stato elaborato "nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 125 TUB e 3 del DM 8 luglio 1992";
- "quanto è stato corrisposto all'agente/mediatore creditizio per la pratica di finanziamento, non può essere oggetto di rimborso per il semplice motivo che un agente, per definizione, percepisce una provvigione per l'opera svolta che si esaurisce nell'aver messo in relazione le parti che hanno poi concluso il contratto. Il contratto è chiarissimo nel prevedere che tale costo è da sostenersi una tantum e che non sarebbe stato oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata del prestito. La previsione contrattuale è assolutamente trasparente e per di più rispettosa della Legge";
- "il premio assicurativo è stato incassato dalla Compagnia che assicurava la pratica di finanziamento, circostanza che è stata evidenziata alla" ricorrente; procedendo "ad una verifica (...) la Compagnia con mail del 16 aprile 2014 (...) ha inoltrato copia della raccomandata A/R inviata alla [ricorrente] con la quale (...) comunicava di aver provveduto alla restituzione del premio pagato e non goduto"

DIRITTO

In via preliminare, in riferimento alla domanda avanzata in via principale dalla ricorrente il Collegio non può che rilevare la propria incompetenza temporale alla luce "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (Sez. I, par. 4), considerato che la ricorrente lamenta la nullità del clausola di determinazione del tasso di interesse per superamento della soglia di usura sin dalla sottoscrizione del contratto avvenuta nel febbraio 2008.

Come più volte chiarito da questo Collegio, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo dell'Arbitro (1° gennaio 2009), ma ancora efficace (i.e. produttivo di effetti) successivamente a tale data, occorre aver riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto (nel qual caso vi sarà incompetenza temporale) oppure su una divergenza tra le parti che riguardi effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso vi sarà competenza temporale).

Nel caso specifico, la doglianza della ricorrente si impenna sulla ritenuta nullità genetica della clausola di pattuizione dell'interesse asseritamente usurario, tanto più che la domanda è diretta alla restituzione di "quanto pagato a titolo di interessi e di ogni altro onere connesso all'erogazione del credito". Così formulata, la domanda rivela quindi, in termini del tutto inequivoci, il suo preteso fondamento nel riconoscimento di una pattuizione di interesse usurario, la quale si colloca in data anteriore al limite temporale di competenza del Collegio. Per tale ragione, limitatamente alla domanda formulata in via principale dalla ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Deve, invece, essere confermata la competenza del Collegio in riferimento alla domanda formulata in via subordinata e diretta al rimborso della quota non maturata delle commissioni finanziarie e accessorie e del premio assicurativo. Questo Collegio ha, infatti, già avuto modo di chiarire in più occasioni, che nel caso di richiesta di rimborso di



oneri connessi all'estinzione anticipata di un finanziamento, il ricorrente fa valere una pretesa legata all'esecuzione e all'estinzione del contratto, non alla conclusione o a vizi genetici dello stesso, ed è alla data di estinzione (avvenuta nel caso in esame nel maggio 2012) che si deve, quindi, far capo per determinare la competenza di questo Collegio (v. per tutte Collegio di Milano, decisione n. 6627/2013).

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento per la determinazione del *quantum* dovuto alla ricorrente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento. Al riguardo, l'art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"* (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo *"l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata"*). In particolare, la contestazione dell'intermediario resistente in merito all'applicazione del vigente art. 125-sexies TUB è priva di alcun rilievo. Anche il previgente art. 125 TUB, richiamato dall'intermediario resistente, riconosceva chiaramente il diritto del cliente *"ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito"*; ne consegue che, come più volte ribadito da questo Collegio, in assenza di una chiara e precisa distinzione tra costi esauriti all'atto della stipulazione del contratto e costi oggetto di maturazione nel tempo, l'*"equa riduzione del costo complessivo del credito"* non può che essere operata secondo il criterio residuale *pro rata temporis* fatto proprio dal consolidato orientamento di questo Collegio.

In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le *'Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'*), in base al quale *"Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato"* – l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso"*. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale



orientamento è stato, infine, confermato dall'art. 22, comma 15-*quater*, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui *“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”*.

In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: *“onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione”* (Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – del tutto mancante nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

In particolare, nel caso in esame le commissioni oggetto di contestazione ammontano a Euro 2.148,74 (*“commissioni dell'Intermediario Finanziario”*), Euro 1.815,84 (*“commissioni dell'Agente”*) e Euro 858,71 (costi assicurativi), per un complessivo di Euro 4.823,29. Di conseguenza, considerato il numero di rate residue così determinato (70 su 120), in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 2.813,58 (=70/120 * Euro 4.823,29), cui detrarre l'importo di Euro 175,00 rimborsato dall'intermediario in sede di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conteggio estintivo, per un importo residuo di Euro 2.638,58, al lordo di quanto eventualmente già rimborsato da terzo debitore (dalla documentazione prodotta in atti non risulta, infatti, l'effettivo versamento in favore della ricorrente dell'importo di Euro 145,32 che l'impresa di assicurazione dichiara di aver già rimborsato alla ricorrente). Quanto alla richiesta avanzata dalla ricorrente in merito alla ripartizione del rimborso ottenuto in favore della società di consulenza che l'ha assistita nella presentazione del ricorso, la domanda non può essere accolta in quanto palesemente sottratta alla competenza dell'Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale improcedibilità del ricorso e accoglie parzialmente la parte residua del ricorso, disponendo che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 2.638,58, al netto di quanto eventualmente già corrisposto da terzo debitore, oltre a interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA